



COMUNE DI NIBBIOLA
Provincia di Novara

PROT. 1710

AI RESPONSABILI DELLA TRASPARENZA
AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
SEDE

OGGETTO: ART. 8 DEL D.L. 66/2014, CONVERTITO CON LEGGE N. 89/2014 – PRIME INDICAZIONI.

In relazione all'oggetto si riportano, di seguito, per le attività di competenza, alcuni stralci dell'art. 8 del D.L. n. 66/2014, convertito con Legge n. 89 del 2014, in vigore dal 23.06.2014 e d'interesse per il Comune, nonché alcune indicazioni operative per l'attuazione degli obblighi e facoltà ivi contenute:

Art. 8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

((1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità";

b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di

tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata").

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,)) riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

a)..... omissis;

b)..... omissis;

c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle ((pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33)).

Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

6.omissis....

7.omissis....

8. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)), per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)), a ridurre gli importi dei contratti in essere ((nonchè di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria,)) aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.



In caso di recesso, ((Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)), nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, fermo restando che la piena operatività di talune di esse è subordinata all'emanazione di appositi decreti attuativi, codesti responsabili, per quanto di rispettiva competenza, saranno, pertanto, chiamati a curare:

- La pubblicazione dei documenti e degli allegati dei bilanci e conti consuntivi nei modi e termini previsti;
- la pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alle spese nei modi e termini previsti;
- la pubblicazione dell'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti' e a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nei modi e termini previsti.

A tal fine codesti responsabili devono attivarsi prontamente, anche con i fornitori dei software operativi della contabilità e del gestore del sito internet istituzionale, per predisporre, in tempo utile, le necessarie modifiche, aggiornamenti e implementazioni volte a dare piena ed efficace attuazione delle suddette disposizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, anche adottando misure di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di elaborazione e pubblicazione dei dati richiesti, attraverso l'interscambio delle informazioni e l'interconnessione e interoperatività dei sistemi.

Inoltre, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 8, sopra riportato, in materia di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, codesti responsabili, per quanto di rispettiva competenza, tenuto conto, comunque, della necessità di assicurare la continuità del servizio o della fornitura, valutano di esercitare la facoltà di riduzione del 5%, procedendo, a tal fine, nell'ordine, a verificare:

1. *i costi e i benefici che il recesso anticipato può produrre in funzione della riduzione della spesa, tenuto anche conto del tempo residuo di durata e dei risparmi che, sulla base dei prezzi e condizioni di mercato nonché dell'esperienza, potrebbero derivare dai conseguenti nuovi affidamenti;*
2. *l'effettiva operatività di una centrale di committenza attraverso cui provvedere in via autonoma all'affidamento del servizio o all'acquisizione del bene, in tempi compatibili con l'esigenza di continuità del servizio o della fornitura e semprechè non ne derivino condizioni peggiorative per l'Ente; l'obbligo dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture tramite centrale di committenza è, infatti, in vigore dal 01.07.2014, come precedentemente comunicato;*
3. *la presenza di convenzioni attive CONSIP o stipulate da altre centrali di committenza per il tramite delle quali provvedere all'affidamento del servizio o all'acquisizione del bene, in tempi compatibili con l'esigenza di continuità del servizio o della fornitura e a condizioni non peggiorative per l'Ente;*
4. *l'esistenza, all'interno dei cataloghi del MEPA, del servizio/i o bene/i d'interesse al fine dell'acquisizione in tempi compatibili con l'esigenza di continuità del servizio o della fornitura e semprechè non ne derivino condizioni peggiorative per l'Ente;*



5. la disponibilità del prestatore del servizio o fornitore del bene, resa in forma espressa e vincolante, prima di una formale comunicazione da parte dell'ente, di rinegoziare il contenuto dei contratti in essere in funzione della suddetta riduzione.

NIBBIOLA, 07.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ALFONSO RUSSO

